

STATUTO AGESCI

AGGIORNATO AL CONSIGLIO GENERALE 2010

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – L'Associazione

L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), costituitasi in Roma nel 1974 dall'unificazione dell'AGI e dell'ASCI, è una Associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi ed il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.

L'Associazione, quale iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.

Nell'azione educativa, l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi.

L'Associazione non ha alcun fine di lucro; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno

L'Associazione svolge, nel rispetto della normativa vigente, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

Opera altresì nel campo della Protezione civile, svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché attività di formazione e addestramento, con stile, forme ed ambiti d'intervento coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.

Nell'ambito della propria proposta educativa, promuove e cura, a livello nazionale e locale, l'edizione di libri, periodici ed altre pubblicazioni.

Art. 3 - Promessa - Legge - Patto associativo

L'Associazione chiede ai propri membri di assumere gli impegni proposti dallo scautismo ed espressi nella Promessa e nella Legge, così formulate:

Promessa scout

“Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:

- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout”.

Legge scout

“La guida e lo scout:

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. fanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole ed azioni”.

I membri più giovani dell'Associazione (Coccinelle e Lupetti) hanno una Promessa ed una Legge così formulate:

Promessa lupetto/coccinella

“Prometto, con l'aiuto e l'esempio di Gesù, di fare del mio meglio per migliorare me stesso/a, per aiutare gli altri, per osservare la legge del branco/cerchio”.

Legge lupetto/coccinella

“Il lupetto/La coccinella pensa agli altri come a se stesso/a.
Il lupetto/La coccinella vive con gioia e lealtà insieme al branco/cerchio”.

Esse esprimono i valori dello scautismo in una forma adeguata alla loro età.
La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scout.
I soci adulti si riconoscono inoltre nel Patto associativo, documento che esprime la sintesi condivisa delle motivazioni che hanno sostenuto la loro scelta di svolgere un servizio educativo in Associazione.

Art. 4 - Gli associati

Membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi ed il metodo, sono:

- soci giovani: ragazze e ragazzi, che in essa vivono, con modalità adeguate alle diverse età, una esperienza di crescita personale e di fede;
- soci adulti: donne ed uomini che attuano la loro presenza di servizio nei modi propri dello scautismo realizzando, in quanto membri della Chiesa, la loro vocazione cristiana.

Art. 5 – Soci adulti

I soci adulti sono i Capi, gli Assistenti ecclesiastici e coloro che stanno completando l'iter formativo.
Il servizio dei soci adulti è svolto a titolo gratuito.

Art. 6 – Capi

L'Associazione riconosce i Capi sulla base:

- dell'adesione al Patto associativo;
- del compimento dell'iter specifico di formazione;
- dell'appartenenza ad una Comunità Capi o ad una struttura associativa;
- dello svolgimento di un servizio a qualsiasi livello associativo.

Sono considerati Capi a disposizione coloro che temporaneamente non svolgono un servizio in Associazione.

Art. 7 - Assistenti ecclesiastici

Gli Assistenti ecclesiastici sono sacerdoti, nell'ordine del presbiterato e dell'episcopato, corresponsabili della proposta educativa dello scautismo fatta dall'Associazione.

In relazione al loro incarico partecipano alla vita delle Comunità capi, condividendone il progetto educativo, e alla vita delle Unità e dei vari livelli associativi.

Esercitano il mandato pastorale, loro affidato dall'Ordinario del luogo, e insieme con gli altri soci adulti annunciano, celebrano e testimoniano la fede cristiana, con le modalità educative e le caratteristiche proprie dello scautismo.

Art. 8 - Archi di età e Branche

Tre sono i momenti educativi dell'Associazione - nell'arco di età dagli 8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20-21 anni - e ad essi corrispondono le branche: Coccinelle e Lupetti, Guide ed Esploratori, Scolte e Rover.

Art. 9 - Rapporti con altre associazioni scout

L'AGESCI partecipa, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scautismo (FIS), all'Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS) ed all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) e ne osserva gli statuti ed i regolamenti.

L'AGESCI cura ad ogni livello la formazione alla comprensione internazionale e alla pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le Associazioni estere e gli Organismi internazionali scout.

L'AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI).

CAPO II - ARTICOLAZIONE ED ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

SEZIONE A) PRINCIPI GENERALI

Art. 10 - Livelli territoriali e strutture

Sul territorio nazionale l'Associazione si articola in quattro livelli di presenza e coordinamento dell'unica realtà unitaria:

- livello di Gruppo
- livello di Zona

- livello regionale
- livello nazionale

Il fine primario delle strutture associative, costituite a livello di Zona, Regione e nazionale, è quello di sostenere le Comunità Capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci alla costruzione del pensiero associativo ed alla definizione delle strategie di intervento dell'Associazione.

I rapporti tra i livelli associativi, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto ad ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

Art. 11 – Sistema dei Progetti

Nell'ambito delle rispettive competenze ogni livello associativo elabora ed approva un progetto che individua gli obiettivi, le priorità, i tempi e le modalità di intervento.

Il progetto deve essere chiaro, sintetico e verificabile.

I progetti vengono tradotti in programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere.

I progetti dei vari livelli associativi si integrano tra loro garantendo la centralità della Comunità Capi nella progettazione dell'intervento educativo e ponendosi in armonia con le idee di riferimento espresse nel Progetto nazionale.

Ogni livello partecipa all'elaborazione del progetto del livello superiore. I progetti di Zona, regionale e nazionale sono impegnativi per il livello stesso ed a supporto e sostegno del livello inferiore.

I progetti elaborati ad ogni livello vengono periodicamente verificati e rinnovati.

Art. 12 – Durata degli incarichi

Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.

Gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, di Capo Gruppo, di membro eletto di Comitati, Commissioni e Collegi, di Incaricati nominati ed eletti e di Consigliere generale non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; la durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina.

Tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

Art. 13 – Diarchia

Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente ad una donna e ad un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto.

In ogni caso, va comunque garantito un equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

Art. 14 – Collegialità

I Comitati, ad ogni livello sono organi collegiali: tutti i componenti il collegio hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.

In essi:

- I Responsabili di Zona, i Responsabili regionali e i Presidenti del Comitato nazionale sono eletti al ruolo e le loro funzioni e compiti sono descritti nello Statuto;
- Gli altri membri del Comitato di Zona sono eletti al collegio ed assumono diversi incarichi in base a delibera del Comitato stesso. Essi svolgono nell'ambito del collegio i compiti previsti dal Regolamento e quelli loro assegnati con delibera dal Comitato stesso;
- Gli altri componenti del Comitato regionale e nazionale sono eletti all'incarico e svolgono nell'ambito del collegio i compiti previsti dal Regolamento e quelli loro assegnati con delibera dal Comitato stesso.

Art. 15 – Incompatibilità esterne

Il Capo che svolge un incarico elettivo o di nomina nell'Associazione tra quelli previsti dall'articolo 12 del presente Statuto non può ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività in organismi partitici o istituzionali se non in accordo con il collegio o il Consiglio o la Comunità Capi nel quale svolge il proprio servizio o di cui è espressione.

La Capo Guida, Il Capo Scout, i Presidenti del Comitato nazionale e gli altri membri eletti o nominati del Comitato nazionale non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, organismi partitici e associazioni, fatti salvi quelli istituzionalmente previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme degli altri organismi scoutistici nazionali e sopranazionali cui l'AGESCI aderisce.

Art. 16 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

L'assemblea elettiva di ogni livello può revocare il mandato ai Capi che ha eletto a ruolo e/o all'incarico.

La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da:

- almeno un terzo dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto;
- almeno due terzi dei componenti del consiglio del livello corrispondente aventi diritto al voto.

La delibera di revoca è approvata dall'assemblea a maggioranza degli aventi diritto.

Le norme di attuazione del presente articolo sono demandate ai Regolamenti assembleari dei vari livelli.

Art. 17 – Validità delle sedute e deliberazioni

I Comitati, ai vari livelli associativi, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

I Consigli di Zona e regionale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto o con la presenza, rispettivamente, della maggioranza dei Gruppi scout della Zona o la maggioranza delle Zone della Regione. Il Consiglio nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. I Consigli a tutti i livelli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

I Convegni e le Assemblee ai vari livelli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti e, per il loro funzionamento, si dotano di appositi Regolamenti non in contrasto con il presente Statuto e con il Regolamento.

SEZIONE B) LIVELLO DI GRUPPO

Art. 18 - Gruppo

Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo. Esso si basa su una Comunità Capi che, per garantire l'attuazione dell'intero ciclo formativo scout, tende a costituire una o più Unità di ciascuna delle branche.

Art. 19 – Unità

Le Unità scout sono costituite dai soci giovani con i loro Capi, Assistenti ecclesiastici e gli altri soci adulti che stanno completando il percorso formativo, e si distinguono in:

- a. Cerchio di Coccinelle e Branco di Lupetti;
- b. Reparto di Guide e Reparto di Esploratori;
- c. Comunità di Scolte e Comunità di Rover;

Le Unità possono essere monosessuali o miste.

Art. 20 - Comunità Capi

I soci adulti presenti nel Gruppo formano la Comunità Capi che ha per scopo:

- a. l'elaborazione e la gestione del Progetto educativo;
- b. l'approfondimento dei problemi educativi;
- c. la formazione permanente e la cura del tirocinio dei soci adulti;
- d. l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale.

La Comunità Capi, nelle forme che ritiene più opportune:

- a. esprime tra i Capi della Comunità Capi un Capo Gruppo e un Capo Gruppo (se si tratta di un Gruppo monosessuale un Capo Gruppo o un Capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo);
- b. affida gli incarichi di servizio nelle Unità;
- c. propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli Assistenti ecclesiastici di Unità, ove presenti.
- d. cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i soci giovani censiti nel Gruppo (famiglia, scuola, parrocchia, ecc.).
- e. cura l'ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti ed alle decisioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

Qualora la Comunità Capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal punto a) del comma precedente può chiedere l'autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.

La Capo Gruppo ed il Capo Gruppo, d'intesa con l'Assistente ecclesiastico di Gruppo ed avvalendosi dell'aiuto della Comunità Capi, curano l'attuazione degli scopi della Comunità Capi e svolgono i compiti loro assegnati dal Regolamento. La capo gruppo e il capo gruppo congiuntamente hanno la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Compiono congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria. Essi danno esecuzione agli atti ed alle decisioni di ordinaria amministrazione e a quelli di straordinaria amministrazione deliberati dalla Comunità Capi. Se per dimissioni o altra causa la Capo Gruppo ed il Capo Gruppo sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste ultime sono svolte per intero, fino al superamento della temporanea situazione di difficoltà e comunque per un periodo non superiore ad un anno, da chi permane in carica o, se ambedue impossibilitati

(o impossibilitato l'unico Capo Gruppo esistente in caso di Gruppo monosessuale), da un Capo o una Capo a ciò nominato dai Responsabili di Zona, sentita la Comunità capi.

Art. 21 - Progetto educativo del Gruppo

Il Progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scautismo ed al Patto associativo, individua le aree di impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi dell'ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.

Il Progetto ha la funzione di aiutare i soci adulti a realizzare una proposta educativa più incisiva: orienta l'azione educativa della Comunità Capi, favorisce l'unitarietà e la continuità della proposta nelle diverse Unità, agevola l'inserimento nella realtà locale della proposta dell'Associazione.

A tal fine il Progetto educativo è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità Capi.

SEZIONE C) LIVELLO DI ZONA

Art. 22 - Zona: definizione e scopi

La Zona scout è la struttura composta dai Gruppi esistenti ed operanti in un ambito territoriale contiguo.

La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione motivata e riesaminati periodicamente.

Scopi della Zona sono:

- a. promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità Capi;
- b. contribuire alla formazione ricorrente dei Capi;
- c. coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi, predisponendo un apposito progetto di sviluppo;
- d. curare, per il proprio livello, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e altri mezzi di comunicazione.

Art. 23 - Progetto di Zona

Nell'ambito degli scopi statutari della Zona, il Progetto di Zona prevede obiettivi specifici che, in raccordo anche con i Progetti educativi delle Comunità Capi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale. Il Progetto di Zona ha durata compresa fra i due e i quattro anni.

Art. 24 - Zona: organi

La Zona, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- a. un Convegno Capi di Zona;
- b. una Assemblea di Zona;
- c. un Consiglio di Zona;
- d. un Comitato di Zona.

Art. 25 - Convegno Capi di Zona

Il Convegno Capi di Zona è convocato al fine di:

- a. leggere a livello della Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b. individuare ed analizzare le esigenze dei soci adulti della Zona;
- c. elaborare ed approvare le linee di indirizzo del Progetto di Zona indicandone priorità, obiettivi e durata.

Ne fanno parte:

- tutti i soci adulti in servizio censiti nella Zona;
- con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi è convocato dai Responsabili di Zona con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto di Zona.

Il Consiglio di Zona può deliberare che le competenze del Convegno Capi di Zona siano assunte dall'Assemblea.

Art. 26 - Assemblea di Zona

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona per:

- a. approvare il Progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza;
- b. stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
- c. eleggere tra i Capi censiti nella Zona i Responsabili di Zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
- d. discutere le linee del Progetto regionale;
- e. approvare i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo della Zona;

- f. deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.

Ne fanno parte:

- tutti i Capi e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Zona;
- con diritto di voto e solo elettorato attivo, i soci adulti censiti nella Zona che stanno ancora completando il percorso formativo;
- con solo diritto ad essere eletti i Capi a disposizione censiti in Zona.

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno una volta l'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta congiuntamente dai Responsabili regionali.

Art. 27 - Consiglio di Zona

Il Consiglio di Zona è convocato dai Responsabili di Zona almeno tre volte all'anno per:

- a. promuovere la formazione e la crescita delle Comunità Capi attraverso la presenza ed il ruolo dei Capi Gruppo;
- b. favorire il dibattito ed il confronto fra le Comunità Capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli associativi ed il territorio e la circolazione delle informazioni;
- c. tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità Capi;
- d. istruire i lavori dell'Assemblea;
- e. redigere il Progetto di Zona secondo le indicazioni del Convegno Capi;
- f. approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del Progetto di Zona, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani ed i soci adulti;
- g. esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato di Zona;
- h. assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi alle branche e quelli previsti in base al Progetto di Zona a membri del Consiglio stesso.

Ne fanno parte:

- i componenti il Comitato di Zona;
- i Capi Gruppo e gli Assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri generali censiti in Zona.

Art. 28 - Comitato di Zona: compiti e composizione

Sono compiti del Comitato di Zona:

- a. attuare il programma di Zona, riferendone al Consiglio ed all'Assemblea di Zona;
- b. autorizzare il censimento di Gruppi e di Unità e la formazione di nuovi Gruppi ed Unità;
- c. proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico di Zona;
- d. redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo su schema uniforme a quello del Comitato nazionale unitamente alla relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Zona.
- e. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti ed alle decisioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

Ne fanno parte:

- una Responsabile ed un Responsabile;
- un Assistente ecclesiastico;
- da tre a otto Capi che assumono incarichi specifici in base al Progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre branche.

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

Art. 29 - Responsabili di Zona

Sono compiti dei Responsabili di Zona:

- a. convocare il Convegno Capi e l'Assemblea di Zona;
- b. convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato di Zona;
- c. curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti a livello di Zona con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- d. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato di Zona;

- e. dare esecuzione agli atti ed alle decisioni di ordinaria amministrazione e a quelli di straordinaria amministrazione deliberati dal Comitato di Zona. Essi possono nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti.

La Responsabile ed il Responsabile di Zona congiuntamente hanno la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Compiono congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria. Essi possono conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti ed incaricati, mediante il rilascio di procure – generali o speciali – per singoli atti o categorie di atti. Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile di Zona sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste ultime sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato di Zona o, in assenza di questo, da un Capo o una capo a ciò nominato dai Responsabili regionali.

SEZIONE D) LIVELLO REGIONALE

Art. 30 - Regione: definizione e scopi

La Regione è la struttura composta dalle Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa.

Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali ed approvate dal Consiglio nazionale.

Scopi della Regione sono:

- a. realizzare il collegamento tra le Zone;
- b. valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione;
- c. assicurare, in collaborazione con la Formazione Capi nazionale, i momenti del percorso formativo di competenza regionale;
- d. far conoscere a livello nazionale le esperienze della Regione, concorrere alla formulazione della politica associativa e curarne la diffusione e l'attuazione nell'ambito della Regione;
- e. curare l'informazione tra i soci adulti della Regione, anche a mezzo di propria stampa;
- f. curare a livello regionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione.

Art 31 - Progetto regionale

Nell'ambito degli scopi statutari del livello regionale, il Progetto regionale indica priorità e obiettivi riguardanti:

- a. il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti e progetti e per la qualificazione e lo sviluppo della loro presenza sul territorio;
- b. la formazione dei soci adulti;
- c. il raccordo con le idee espresse dal Progetto nazionale e la concretizzazione, a livello regionale, degli orientamenti associativi.

La durata del progetto Regionale è compresa fra i tre e i cinque anni.

Art. 32 - Regione: organi

La Regione, per realizzare i suoi compiti, si struttura in:

- a. un Convegno Capi regionale;
- b. una Assemblea regionale;
- c. un Consiglio regionale;
- d. un Comitato regionale.

Art. 33 - Convegno Capi regionale

Il Convegno Capi regionale è convocato al fine di:

- a. leggere a livello della Regione lo stato dell'Associazione e della realtà giovanile; per la lettura delle esigenze dei soci adulti assume direttamente quanto già analizzato dalle Zone;
- b. elaborare ed approvare le linee di indirizzo del Progetto regionale indicandone priorità, obiettivi e durata.

Ne fanno parte:

- tutti i soci adulti in servizio censiti nella Regione;
- con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi regionale è convocato dai Responsabili regionali con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto regionale.

Art. 34 - Assemblea regionale

L'Assemblea regionale è convocata per:

- a. approvare il Progetto regionale e verificare quello giunto a scadenza;

- b. approvare il programma regionale e verificarne l'attuazione;
- c. stabilire la composizione del Comitato regionale;
- d. eleggere, fra i Capi censiti nella Regione, i Responsabili regionali e gli altri membri del Comitato regionale;
- e. eleggere: un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Lupetti/Coccinelle, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Esploratori/Guide, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Rover/Scolte;
- f. eleggere, in base alla ripartizione prevista dal Regolamento, i Consiglieri generali, da scegliersi tra i Capi censiti nella Regione, salvaguardando un minimo del 30% al sesso minoritario;
- g. discutere le linee del Progetto nazionale;
- h. proporre argomenti ed esprimere un parere sull'ordine del giorno del Consiglio generale;
- i. approvare i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo;
- j. deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al programma regionale.

Ne fanno parte:

- tutti i Capi in servizio e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Regione;
- con diritto di voto e di solo elettorato attivo i soci adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità per l'anno in corso dai competenti organi associativi;
- con solo diritto di essere eletti i Capi a disposizione censiti nella Regione.

Le Assemblee regionali sono aperte a tutti soci adulti censiti nella Regione.

Le Regioni possono adottare la forma dell'Assemblea delegata, secondo le modalità stabilite dal Consiglio generale.

L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali almeno una volta all'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili regionali, essa è indetta dal componente più anziano di carica del Comitato regionale ovvero dal Capo nominato dai Presidenti del Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 38 del presente Statuto.

Art. 35 - Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è convocato dai Responsabili regionali almeno tre volte all'anno per:

- a. contribuire alla realizzazione nell'ambito regionale delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
- b. istruire i lavori dell'Assemblea;
- c. redigere il Progetto regionale secondo le indicazioni del Convegno Capi;
- d. esprimere un parere sul bilancio preventivo predisposto dal Comitato regionale;
- e. curare il collegamento e favorire la circolazione delle informazioni fra le Zone e tra queste ed il livello nazionale;
- f. stabilire i confini tra le Zone della Regione;
- g. deliberare in merito ai programmi sulla base delle indicazioni del Progetto regionale e verificarne l'attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall'Assemblea regionale.

Ne fanno parte:

- i componenti il Comitato regionale;
- i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
- gli Incaricati regionali alle branche
- i Consiglieri generali eletti in Regione;
- con solo diritto di parola gli Incaricati nominati ed i Consiglieri generali nominati per un anno da Capo Guida e Capo Scout e censiti in Regione.

Art. 36 - Comitato regionale: compiti e composizione

Sono compiti del Comitato regionale:

- a. coordinare l'attuazione delle attività ordinarie istituzionali, di quelle derivanti dal programma e delle eventuali attività straordinarie, comprese quelle delle branche e dei settori, riferendone al Consiglio ed all'Assemblea regionali;
- b. organizzare gli eventi del percorso formativo dei soci adulti previsti per il livello regionale;
- c. curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali di riferimento della regione;
- d. proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'Assistente ecclesiastico regionale;
- e. redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo, su schema uniforme a quello del Comitato nazionale unitamente alla relativa relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale, e vigilare sull'andamento gestionale ed amministrativo della "Rivendita ufficiale scout" regionale;
- f. curare i rapporti con i Comitati di Zona, anche al fine di garantire che adempiano ai loro mandati;

g. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti ed alle decisioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento.

Il Comitato regionale è composto da:

- una Responsabile ed un Responsabile regionali;
- un Assistente ecclesiastico regionale;
- da tre a sei Capi che assumono gli incarichi:
 1. della Formazione Capi;
 2. dell'Organizzazione;
 3. del Coordinamento Metodologico.

Il Comitato regionale si riunisce in forma allargata almeno tre volte all'anno con gli Incaricati regionali alle branche e, quando lo ritiene necessario, con gli Incaricati regionali nominati. Alle riunioni del Comitato regionale in forma allargata gli Incaricati regionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

Art. 37 - Comitato regionale: Incaricati nominati e pattuglie

Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità:

- a. un'Incaricata/o alla stampa;
- b. un'Incaricata/o alla Protezione civile;
- c. eventuali Incaricate/i finalizzati a compiti specifici.

Il Comitato regionale affida agli Incaricati nominati appositi mandati in relazione al programma. I Responsabili e gli Incaricati regionali possono avvalersi della collaborazione di pattuglie permanenti o temporanee, che nominano sotto la loro responsabilità.

Art. 38 - Responsabili regionali

Sono compiti dei Responsabili regionali:

- a. convocare l'Assemblea ed il Convegno Capi regionale;
- b. convocare e presiedere il Consiglio ed il Comitato regionale;
- c. curare i rapporti con il Comitato nazionale;
- d. curare a livello regionale, in sintonia con gli altri membri del Comitato, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- e. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato regionale;
- f. partecipare nei casi previsti all'attività del Collegio giudicante nazionale.
- g. dare esecuzione agli atti e decisioni di ordinaria amministrazione e a quelli di straordinaria amministrazione deliberati dal Comitato Regionale. Essi possono nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti.

La Responsabile ed il Responsabile Regionale congiuntamente hanno la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Compiono congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria.

Essi possono conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti ed incaricati, mediante il rilascio di procure – generali o speciali – per singoli atti o categorie di atti.

Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile regionale sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato regionale o, in assenza di questo, da un Capo o una Capo a ciò nominato dai Presidenti del Comitato nazionale.

SEZIONE E) LIVELLO NAZIONALE

Art. 39 - Livello nazionale: definizione e scopi

Il livello nazionale assicura il riferimento unitario di appartenenza degli associati. Le strutture del livello nazionale operano al servizio degli associati e degli organi degli altri livelli territoriali, ed in particolare, realizzano il collegamento tra le Regioni.

Sono scopi del livello nazionale:

- a. definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo e rappresentando il sentire comune degli associati;
- b. custodire il patrimonio metodologico dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
- c. elaborare, in base al patrimonio di esperienze dell'Associazione, contributi originali nei confronti del mondo dell'educazione;
- d. promuovere la formazione dei soci adulti e curarne l'unitarietà;
- e. curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione;
- f. promuovere i rapporti tra le Regioni;

- g. curare l'informazione fra gli associati e fra le strutture associative;
- h. curare a livello nazionale i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- i. curare i rapporti internazionali del guidismo e dello scautismo;
- j. curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno del funzionamento e delle iniziative dell'Associazione.
- k. curare la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale, librario iconografico e multimediale dello scautismo e del guidismo cattolico italiano mediante il Centro di Documentazione, che sovrintende alla tenuta dell'Archivio storico dell'ASCI, dell'AGI e dell'AGESCI.

Art. 40 - Progetto nazionale

Nell'ambito degli scopi statutari del livello nazionale, il Progetto nazionale indica le idee di riferimento per l'azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli ed individua gli obiettivi prioritari per l'attuazione dei compiti assegnati al livello nazionale. Il Progetto nazionale ha durata compresa tra tre e cinque anni.

Art. 41 - Livello nazionale: organi

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- a. la Capo Guida ed il Capo Scout;
- b. il Consiglio generale;
- c. il Consiglio nazionale;
- d. il Comitato nazionale;
- e. la Commissione economica nazionale;
- f. la Commissione uniformi;
- g. il Collegio giudicante nazionale.

Art. 42 - Capo Guida e Capo Scout

La Capo Guida ed il Capo Scout presiedono congiuntamente l'Associazione e ne garantiscono e rappresentano l'unità in Italia e all'estero.

Sono compiti della Capo Guida e del Capo Scout:

- a. promuovere l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo;
- b. convocare il Consiglio generale definendone l'ordine del giorno, presiederlo e curare la pubblicazione delle deliberazioni;
- c. nominare i Capi dell'Associazione;
- d. nominare annualmente e per un mandato di dodici mesi cinque Consiglieri generali;
- e. conferire il Riconoscimento di Benemerita dell'Associazione;
- f. dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli associativi, fornendo se necessario l'interpretazione autentica di quanto contenuto nel Patto associativo, nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni del Consiglio generale;
- g. pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale.

La Capo Guida ed il Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto.

Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le loro funzioni, le funzioni e i compiti vengono assunti congiuntamente dai Presidenti del Comitato nazionale, fino al successivo Consiglio generale, da convocarsi entro quattro mesi.

Art. 43 - Consiglio generale

Il Consiglio generale è l'organo legislativo dell'Associazione e ne esprime la volontà a livello nazionale.

Il Consiglio generale può delegare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria importanza, con esclusione comunque di modifiche allo Statuto, al Patto associativo, al Regolamento del Consiglio generale e di elezioni e deliberazioni relative ai bilanci associativi.

Art. 44 - Consiglio generale: compiti

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno per:

- a. deliberare su temi di indirizzo politico dell'Associazione;
- b. discutere e deliberare in merito alle elaborazioni pedagogiche del Metodo;
- c. deliberare sulle modifiche allo Statuto, ai Regolamenti ed al Patto associativo inserite all'ordine del giorno;
- d. deliberare in ordine ai bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo del livello nazionale;
- e. eleggere la Capo Guida ed il Capo Scout;

- f. eleggere i Presidenti del Comitato nazionale e gli altri membri dello stesso;
- g. eleggere un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Lupetti/Coccinelle, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Esploratori/Guide, un'Incaricata ed un Incaricato alla branca Rover/Scolte;
- h. eleggere i membri della Commissione economica e della Commissione uniformi;
- i. eleggere per un triennio, tra i Consiglieri generali, quattro membri del Collegio giudicante nazionale;
- j. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Periodicamente, in coerenza con la durata del Progetto nazionale, il Consiglio generale ha il compito di:

- a. leggere a livello nazionale lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
- b. verificare il Progetto nazionale giunto a scadenza;
- c. elaborare e deliberare il Progetto nazionale definendone anche la durata, compresa tra tre e cinque anni.

Il Consiglio generale è convocato in sessione straordinaria dalla Capo Guida e dal Capo Scout, congiuntamente, ogni volta che lo ritengano necessario. È anche convocato su richiesta del Comitato nazionale, del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consiglieri generali.

Il funzionamento del Consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 45 - Consiglio generale: composizione

Il Consiglio generale è composto da:

- a. la Capo Guida ed il Capo Scout;
- b. i Consiglieri generali eletti nelle Regioni;
- c. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
- d. i componenti il Comitato nazionale;
- e. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche;
- f. cinque Consiglieri generali nominati annualmente dalla Capo Guida e dal Capo Scout.

Vi partecipano inoltre:

- g. con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati ed i componenti della Commissione economica nazionale;
- h. con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza i componenti della Commissione uniformi ed i membri permanenti del Collegio giudicante nazionale decaduti dall'incarico di Consigliere generale.

Art. 46 - Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è convocato dai Presidenti del Comitato nazionale almeno tre volte all'anno per:

- a. curare la realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
- b. deliberare in merito ai programmi sulla base delle indicazioni del Progetto nazionale e verificarne l'attuazione;
- c. esprimere un parere sul conto preventivo predisposto dal Comitato nazionale;
- d. istruire i lavori del Consiglio generale dedicato all'elaborazione del nuovo Progetto;
- e. curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste ed il Comitato nazionale;
- f. proporre alla Capo Guida e al Capo Scout temi da inserire all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio generale;
- g. deliberare su argomenti demandatigli dal Consiglio generale;
- h. ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento AGESCI, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;
- i. esprimere un parere sul Piano operativo della Cooperativa Fiordaliso, e contribuire al suo sviluppo a livello regionale.

Il funzionamento del Consiglio nazionale è disciplinato da apposito regolamento.

Il Consiglio nazionale è costituito da:

- a. i componenti il Comitato nazionale;
- b. i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
- c. gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche.

Vi partecipano inoltre con solo diritto di parola:

- d. la Capo Guida ed il Capo Scout;
- e. gli Incaricati nazionali nominati ai settori.

Art. 47 - Comitato nazionale

Sono compiti del Comitato nazionale:

- a. coordinare l'attuazione delle attività ordinarie istituzionali, di quelle derivanti dal programma e delle eventuali attività straordinarie, comprese quelle delle branche e dei settori, riferendone al Consiglio nazionale ed al Consiglio generale;

- b. curare e sostenere lo sviluppo della Formazione Capi a tutti i livelli e organizzare gli eventi del percorso formativo dei soci adulti previsti per il livello nazionale;
- c. curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali e nelle sedi internazionali del guidismo e dello scautismo;
- d. curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti ed alle decisioni di straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento; redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno scout i bilanci preventivo, preconsuntivo e consuntivo unitamente alla relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;
- e. proporre alla competente autorità ecclesiastica, congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout, la nomina dell'Assistente ecclesiastico generale;
- f. proporre alla competente autorità ecclesiastica la nomina degli Assistenti ecclesiastici nazionali per la Formazione Capi e per le branche;
- g. curare i rapporti con i Comitati regionali, anche al fine di garantire che adempiano ai loro mandati.

Il Comitato nazionale è composto da nove membri:

- a. una Presidente ed un Presidente;
- b. l'Assistente ecclesiastico generale;
- c. un'Incaricata ed un Incaricato alla Formazione Capi;
- d. l'Assistente ecclesiastico alla Formazione Capi;
- e. un'Incaricata ed un Incaricato al Coordinamento Metodologico;
- f. un'Incaricata/o all'Organizzazione.

Il Comitato nazionale si riunisce in forma allargata almeno tre volte all'anno, con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche e, quando ritenuto necessario, con gli Incaricati ai settori.

Alle riunioni del Comitato nazionale in forma allargata gli Incaricati nazionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

Qualora, per dimissioni o per altra causa, l'intero Comitato nazionale sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni, queste sono svolte, fino al successivo Consiglio generale e per i soli atti di ordinaria amministrazione, da un Capo e una Capo a ciò nominati dalla Capo Guida e dal Capo Scout.

Art. 48 - Presidenti del Comitato nazionale

Sono compiti dei Presidenti del Comitato nazionale:

- a. convocare e presiedere il Consiglio nazionale e il Comitato nazionale;
- b. curare, in sintonia con gli altri membri del Comitato nazionale, i rapporti a livello nazionale con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e con altri mezzi di comunicazione;
- c. rappresentare l'Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello scautismo, anche avvalendosi degli Incaricati nazionali al settore dei Rapporti e Animazione internazionale;
- d. dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato nazionale;
- e. dare esecuzione agli atti ed alle decisioni di ordinaria amministrazione e a quelli di straordinaria amministrazione deliberati dal Comitato nazionale. Essi possono nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti.

La Presidente e il Presidente del Comitato nazionale congiuntamente hanno la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio. Compiono congiuntamente gli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria.

Essi possono conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti ed incaricati, mediante il rilascio di procure – generali o speciali – per singoli atti o categorie di atti.

Se per dimissioni o per altra causa il Presidente o la Presidente del Comitato nazionale sono impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica o, se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato nazionale.

Art. 49 – Comitato nazionale: Incaricati nazionali nominati

Il Comitato nazionale nomina, sotto la propria responsabilità:

- a. un'Incaricata ed un Incaricato al settore dei Rapporti ed Animazione Internazionale;
- b. un'Incaricata ed un Incaricato al settore Specializzazioni;
- c. un'Incaricata/o al settore della Stampa periodica;
- d. un'Incaricata/o al Comitato editoriale;
- e. un'Incaricata/o al settore Protezione civile;
- f. un'Incaricata ed un Incaricato al settore Pace, nonviolenza, solidarietà;
- g. un'Incaricata ed un Incaricato al settore Nautico;

h. un'Incaricata/o allo Sviluppo

i. eventuali Incaricate/i ad altri settori finalizzati a compiti specifici;

L'attività del Centro Documentazione è coordinata da un incaricato nominato per il compito specifico ovvero già titolare di altro incarico.

Il Comitato nazionale affida agli Incaricati nominati specifici mandati in relazione al programma.

Il Comitato nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle branche e, quando ritenuto necessario, con gli altri Incaricati ai settori per:

- verificare ed aggiornare i mandati affidati;
- elaborare i programmi da sottoporre al Consiglio nazionale e verificarne periodicamente l'attuazione;
- individuare gli ambiti educativi e metodologici prevalenti su cui intervenire;
- predisporre contributi per l'elaborazione del Progetto nazionale.

Art. 50 - Incaricati nazionali: pattuglie

Gli Incaricati nazionali eletti e nominati, per meglio realizzare i compiti loro affidati, si avvalgono della collaborazione di pattuglie, permanenti o temporanee, i cui componenti sono nominati dagli stessi Incaricati nazionali, sotto la loro responsabilità.

Art. 51 - Commissione economica nazionale

Sono funzioni della Commissione economica nazionale:

- a. fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica economico-finanziaria e amministrativa dell'Associazione, in rapporto agli scopi educativi della stessa;
- b. garantire gli associati ed i legali rappresentanti dell'Associazione circa la corretta gestione amministrativa dell'Associazione;
- c. assistere il Comitato nazionale, anche per mezzo della collaborazione con gli uffici amministrativi dell'Associazione, in materia di politica economica e di amministrazione dei beni associativi.
- d. fornire consulenza in materia economica e finanziaria alle diverse strutture commerciali del sistema AGESCI, Fiordaliso, Cooperative regionali.

La Commissione economica nazionale è composta da cinque membri eletti dal Consiglio generale fra i Capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali; essi eleggono al loro interno il Presidente della Commissione stessa.

Durante il loro mandato i componenti la Commissione economica nazionale non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali.

Art. 52 - Commissione uniformi

La Commissione uniformi ha la funzione di assicurare la coerenza dell'attività delle Cooperative cui è concesso il riconoscimento di Rivendita Ufficiale Scout (o altre strutture equivalenti) con principi dello scautismo e di verificare l'economicità e la validità tecnologica delle forniture.

La Commissione uniformi è costituita da tre membri eletti dal Consiglio generale, i quali eleggono al loro interno il Presidente della Commissione.

Durante il loro mandato i componenti della Commissione uniformi non possono essere dipendenti o amministratori delle Rivendite ufficiali scout.

Art. 53 – Collegio giudicante nazionale

Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei soci adulti, fatti salvi i poteri in materia della Capo Guida e del Capo Scout e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organizzazione.

Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque membri così individuati:

- a. membri permanenti eletti:
 - quattro Capi, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri generali; essi rimangono in carica per il periodo di tre anni indipendentemente dalla scadenza del mandato di Consigliere generale. Tali membri, allo scadere del triennio, possono essere rieletti, se ancora in carica come Consiglieri generali, per un solo ulteriore triennio. L'incarico di membro permanente eletto del Collegio è incompatibile con gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, membro del Comitato nazionale e Responsabile regionale.
- b. membro permanente nominato:
 - un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per un solo triennio o per la minor durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.

Al procedimento prende parte la o il Responsabile regionale della Regione di appartenenza del socio adulto soggetto a procedimento disciplinare con una necessaria funzione consultiva. La o il Responsabile regionale che partecipa al Collegio è individuato di comune accordo tra i due Responsabili regionali della Regione

interessata. Questi partecipa al Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza ed è garante della corretta ed effettiva applicazione del provvedimento.

Qualora i Responsabili regionali si trovassero in una situazione di incompatibilità saranno sostituiti da un membro eletto dal Comitato regionale.

I membri permanenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri permanenti eletti; egli rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Collegio.

CAPO III - AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Art. 54 - Autonomia e responsabilità di ogni livello

Ciascun livello dell'Associazione (Gruppo, Zona, Regione, livello nazionale) è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.

Ogni livello amministra le quote associative ed ogni altro introito, redigendo annualmente i bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo. Nei bilanci è garantita la trasparenza delle fonti di finanziamento.

I proventi, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 55 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote e contributi degli associati: i membri dell'Associazione contribuiscono alle necessità della propria Unità e del proprio Gruppo; inoltre essi versano annualmente per l'andamento dell'Associazione una quota che, rappresentativa dell'appartenenza associativa, è fissata e ripartita dal Consiglio generale. Tale quota come ogni contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile.
- b. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto.

Art. 56 - Destinazione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione e di un Gruppo

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e, in via secondaria, ad associazioni con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla normativa vigente.

In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l'eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali AGESCI.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI

Art. 57 – Procedimento disciplinare nei confronti dei soci adulti

Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare i soli soci adulti, ad eccezione degli Assistenti ecclesiastici per i quali è possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica. Il procedimento può essere attivato nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto.

Costituiscono abusi:

- i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
- i comportamenti con cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o ad essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'Agesci.

Costituiscono mancanze gravi:

- i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.

Art. 58 – Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci adulti

Il Collegio giudicante nazionale all'esito del procedimento descritto dal Regolamento Organizzazione, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:

- censura;
- sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni);
- radiazione.

Contro il provvedimento assunto il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l'azione, possono proporre ricorso alla Capo Guida ed al Capo Scout esclusivamente in tema ed a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dall'art. 92 del Regolamento; gli stessi decidono definitivamente.

Nel corso del procedimento può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio contro cui non è possibile ricorrere.

È sempre garantito il diritto alla difesa.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 59 - Sede dell'Associazione

L'AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.

Art. 60 – Emblema, bandiera e uniforme dell'Associazione

Emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio e giglio) come indicato dal Regolamento.

L'Associazione adotta come bandiera quella italiana unitamente a quella dell'Unione Europea e ad una bandiera riprodotte l'emblema dell'Associazione.

L'uniforme scout costituisce un legame di fraternità fra gli associati ed è indossata dai membri dell'Associazione come indicato nel Regolamento.

Art. 61 – Tutela dell'immagine associativa

Ogni livello associativo, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuove la tutela dell'immagine e del buon nome dell'Associazione. A tal fine il livello associativo interessato può agire a tutela dell'immagine previo parere del Comitato Nazionale, il quale può anche fare propria l'azione di tutela promossa.

Art. 62 - Regolamenti

Per il regolare funzionamento della vita associativa, il Consiglio generale emana delle norme (Regolamenti) che non possono essere in contrasto con questo Statuto.

Art. 63 - Modifiche allo Statuto ed al Patto associativo

Le modifiche al presente Statuto ed al Patto associativo sono deliberate dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto ad eccezione degli articoli 1 e 3 per i quali è richiesta la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 64 - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione dei beni sono deliberati dal Consiglio generale con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.